



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Magistrale Statale "A. Cairoli"
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale – Liceo Musicale
C.so Mazzini, 7 - 27100 Pavia
Tel. 0382 24794
email:pvpm01000a@istruzione.it - pvpm01000a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Delibera n.27 del Collegio Docenti del 15/06/2026

Normativa di riferimento:

- [D.P.R. 275/1999](#) sulla autonomia scolastica.
- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni [D.P.R.122/2009](#).
- [D.lgs. 62/2017](#), quadro normativo attuale della valutazione.
- [Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011](#)- Prot. n. 1483 Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, art.2 e 14 [D.P.R. 122/2009](#).
- [Nota Miur n. 22190 del 29/10/2019](#) su assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.
- [Decreto "Caivano": D.L. 123/2023](#) conv. in [L. 159/2023](#) sulle nuove procedure di vigilanza su assenze ripetute/obbligo d'istruzione.
- [Legge 13 ottobre 2024, n. 150](#) – Disposizioni in materia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti.
- [D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134](#) – Regolamento recante modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
- [D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135](#) – Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, concernente la valutazione degli alunni.
- Art.4, 5 [G.D.P.R. UE](#) a presidio dei requisiti formali dei certificati medici e dei limiti informativi.
- [L. 104/1992](#) e [D.lgs. 66/2017](#) come modificato dal [D.lgs. 96/2019](#) sulla inclusione.
- [D.I. 182/2020](#) e disposizioni correttive di cui al [D.I.153/2023](#), relativi ai modelli di *P.E.I.*
- [L. 516/1988](#) (avventisti) e [L. 101/1989](#) (comunità ebraiche) per le assenze connesse al riposo sabbatico e festività.
- Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare ([D.M.461/2019](#)).
- [Legge n.56/2025](#) di abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946.

PREMESSA

La valutazione delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è regolata dal *D.lgs 62/2017* (decreto attuativo dell'art. 1 comma 181 lettera "i" della *L.107/2015*) che ha novellato il *D.P.R.122/2009*. L'art. 1 del *D.lgs.62/2017* stabilisce che *la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al loro successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze*. Pertanto la valutazione, periodica e finale, è correlata **sia ai risultati di apprendimento**, coerentemente con l'offerta formativa dell'istituzione scolastica, le *Indicazioni Nazionali per il curricolo*, **sia al processo di apprendimento**.

Il *D.P.R. 249/1998* (art.2 comma 4) stabilisce che *lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento*.

La valutazione delle studentesse e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (*L.104/1992*, *L.170/2010*, *Direttiva 27/12/2012*) è effettuata in coerenza con quanto previsto dai relativi *P.E.I.* e *P.D.P.* predisposti rispettivamente dai Consigli di Classe e dal *G.L.O.*, ovvero dai Consigli di Classe, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale ed eventuali figure specialistiche di supporto, nel rispetto dei criteri definiti dal presente regolamento.

La valutazione delle studentesse e degli studenti che seguono un percorso di *SiO* (Scuola in Ospedale) e/o di *ID* (Istruzione Domiciliare) è effettuata in coerenza con quanto previsto dal *P.P.A.* (Piano Personalizzato per l'Apprendimento) o *P.D.P.* e nel rispetto dei criteri definiti dal presente regolamento nonché delle Linee di Indirizzo ministeriali (*D.M.461/2019*).

1.PROCESSO VALUTATIVO

1a. La valutazione relativa ai risultati di apprendimento

I risultati di apprendimento sono misurati attraverso prove scritte e/o orali e/o grafiche e/o pratiche, elaborate dai docenti in coerenza con le *Indicazioni Nazionali*, nonché con l'offerta formativa dell'istituzione scolastica e le deliberazioni dei relativi dipartimenti disciplinari.

Alle prove è assegnata una valutazione numerica da 2 a 10, attribuita secondo griglie elaborate dai Dipartimenti disciplinari e allegate al presente regolamento.

1b. Media pesata

- In considerazione della specificità di ciascuna prova scritta/orale/grafica/pratica, e nell'esercizio della propria autonomia professionale (*La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche*, art.2 D.P.R.122/2009), il docente ha facoltà di assegnare alle suddette prove scritte e orali, nonché ad ogni altra tipologia di prova assegnata, un peso diverso dal 100%. Il peso delle valutazioni è preventivamente comunicato e registrato sul *R.E.*, da ciascun docente, agli studenti e alle studentesse, nonché esplicitato nella programmazione disciplinare preventiva.

1c. Numero di prove scritte e/o orali e/o grafiche e/o pratiche

La Legge n.56/2025 ha abrogato le norme prerepubblicane (1861 - 1946), ivi compreso il Regio Decreto n.2049/1929 che all'art.79 stabiliva che *i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.*

Tuttavia ciascun docente, per poter formulare una valutazione di cui all'art.1 del *D.lgs. 62/2017*, deve raccogliere un numero di valutazioni **adeguato e sufficiente**.

Il Collegio Docenti delibera che, per poter procedere ad una valutazione efficace degli apprendimenti al termine dei periodi intermedio e finale, il numero minimo di prove da sostenere è definito dall'allegato a. del presente regolamento.

1d. La valutazione relativa al processo di apprendimento

La valutazione del processo formativo tiene conto del percorso di crescita compiuto dall'alunno/a, valorizzando il miglioramento evidenziato rispetto ai livelli iniziali. La valutazione formulata riflette, inoltre, la costanza dell'impegno e l'atteggiamento mantenuto durante le attività didattiche, unitamente al grado di partecipazione e interesse mostrati nel dialogo educativo. Per le discipline di italiano, matematica nelle classi seconde, il quadro valutativo è integrato dalla responsabile partecipazione alle prove standardizzate previste dal sistema nazionale.

1e. La valutazione intermedia (I quadrimestre)

La valutazione intermedia è effettuata al termine del primo periodo dell'anno scolastico, individuato annualmente nella seduta del primo Collegio Docenti.

Ciascun docente formula una **proposta di voto** che è correlata **sia ai risultati di apprendimento** significativi per la relativa disciplina **sia al processo di apprendimento** dello/a studente/ssa, secondo quanto indicato dal presente regolamento al punto 1d.

Spetta al Consiglio di Classe effettuare la valutazione intermedia, sulla base della proposta di voto formulata da ciascun docente, da cui può discostarsi con deliberazione all'unanimità o a maggioranza, in considerazione della specificità di ciascuno/a studente/ssa.

1f. La valutazione intermedia (I quadrimestre) - Valutazione insufficiente

Nel caso in cui per lo/la studente/ssa, in sede di scrutinio intermedio, siano registrate valutazioni insufficienti (da 2 a 5), il docente attiva, alternativamente, le seguenti strategie di recupero:

- corso di recupero in orario extracurricolare;
- attività di recupero in classe;
- studio autonomo con compiti assegnati.

Alla conclusione delle attività di recupero, lo/la studente/ssa sostiene una prova scritta/orale/grafica/pratica. L'assenza alla prova può essere giustificata, e la prova nuovamente calendarizzata, **SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se ricorrono le fattispecie previste per le deroghe, documentate secondo i criteri di congruità di cui al punto 8c..**

Alla prova di recupero dell'insufficienza registrata nello scrutinio del primo periodo è assegnato, **e riportato sul R.E.:**

- un voto sufficiente, anche integrato con decimali, compreso tra il 6 e il 10;
- un voto insufficiente, anche integrato con decimali, compreso tra 2 e 5.

In caso di assenza ingiustificata alla prova, ovvero di mancata effettuazione della stessa, entro il periodo stabilito dal Collegio, per cause imputabili all'alunno/a, il docente, non avendo potuto misurare i "saperi", non assegnerà alcuna valutazione di profitto e, tenuto conto della situazione personale dell'allievo/a, potrà valutare di riportare sul R.E. una nota disciplinare relativa alla sottrazione dello/a stesso/a agli impegni didattici. L'esito della prova di recupero dell'insufficienza è, altresì, registrato nella relativa sezione del R.E., attraverso l'indicazione di

- insufficienza non colmata, per valutazione < 6 ;
- insufficienza colmata, per valutazione ≥ 6 ;
- prova non sostenuta.

1g. La valutazione finale

La valutazione finale è effettuata al termine delle lezioni, a giugno.

Ciascun docente formula una **proposta di voto** che è correlata **sia ai risultati di apprendimento** significativi per la relativa disciplina **sia al processo di apprendimento** dello/a studente/ssa,

secondo quanto fissato dal presente regolamento al punto *1d.*.

La proposta di voto in sede di valutazione finale scaturisce da un giudizio globale sul livello di apprendimento raggiunto dall'alunno. Essa tiene conto dei risultati conseguiti nel secondo periodo e delle valutazioni registrate nel primo, interpretati alla luce dell'intero processo di apprendimento, del miglioramento mostrato e dell'impegno profuso nell'intero anno scolastico.

Spetta al **Consiglio di Classe effettuare** la valutazione finale, sulla base della proposta di voto formulata da ciascun docente, da cui può discostarsi con deliberazione all'unanimità o a maggioranza, in considerazione della specificità di ciascuno/a studente/ssa.

1b. Visualizzazione sul R.E. delle valutazioni assegnate

Le valutazioni sul *R.E.* possono assumere la seguente colorazione:

- 1) verde: ≥ 6 (sufficiente);
- 2) rosso: < 6 (insufficiente);
- 3) azzurro: non concorre alla media.

Le studentesse e gli studenti, nonché i loro genitori/esercenti la potestà genitoriale, visualizzano le valutazioni giornaliere assegnate dai docenti di ciascuna disciplina. Poiché i risultati di apprendimento conseguiti nelle prove scritte e/o orali e/o grafiche e/o pratiche costituiscono uno degli elementi che concorre alla valutazione intermedia e finale, unitamente al processo di apprendimento così come definito dal punto *1d.*, sul *R.E.* non è mostrata **né la media generale delle valutazioni giornaliere, né la media dei voti giornalieri su singola disciplina.**

2. CRITERI DI AMMISSIONE/SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO/ NON AMMISSIONE/ (dalla seconda alla quinta classe)

2a. Ammissione alla classe successiva (dalla seconda alla quinta classe)

- Il Consiglio di Classe, riunito in forma collegialmente perfetta, delibera l'ammissione alla classe successiva dello/la studente/ssa che ha riportato una valutazione, in ciascuna disciplina, di almeno 6/10 e una valutazione di almeno 7/10 riferita al comportamento. Il Consiglio di Classe, tenuto conto della gravità dell'insufficienza e del percorso individuale dell'allievo/a, può, altresì, deliberare l'ammissione alla classe successiva per lo/la studente/ssa che abbia riportato una valutazione pari a 5/10 esclusivamente in una disciplina. In tal caso, nella relativa disciplina, è registrata una valutazione pari a 6 e all'alunno/a, da parte del docente della disciplina oggetto d' "aiuto", via *ArgoDidup*, è inviata una comunicazione

(con coordinatore in Cc) contenente le indicazioni relative al recupero e al riallineamento ai livelli di competenza previsti per affrontare con serenità la classe successiva.

2b. Sospensione del giudizio (dalla seconda alla quinta classe)

Fattispecie I.

Il Consiglio di Classe, riunito in forma collegialmente perfetta, delibera la sospensione del giudizio per lo/la studente/ssa che ha riportato una valutazione pari a 6/10 riferita al comportamento, attribuita secondo gli indicatori e i criteri di cui al punto 4. In tal caso all'alunno/a è assegnato un compito di cittadinanza attiva e solidale, oggetto di esame dinanzi al Consiglio di Classe in una data fissata dall'istituzione a partire dall'ultima settimana di agosto e entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Fattispecie II.

Il Consiglio di Classe, riunito in forma collegialmente perfetta, delibera la sospensione del giudizio per lo/la studente/ssa del I biennio o del II biennio che rientri nei seguenti casi:

- ➔ abbia riportato da 1 a 2 valutazioni gravemente insufficienti (4) e/o 1 valutazione insufficiente (5), ovvero “4, 4, 5” (o superiore)
- ➔ abbia riportato da 1 a 3 valutazioni insufficienti, ovvero “5, 5, 5”

2c. Non ammissione alla classe successiva - dalla seconda alla quinta - (scrutinio di giugno)

Il Consiglio di Classe, riunito in forma collegialmente perfetta, in considerazione delle gravi e diffuse lacune nella preparazione complessiva, nonché della evidente mancata acquisizione delle competenze formative prefissate, che impediscono di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno successivo, procede alla stesura di un'analitica motivazione della non ammissione dello /a studente/ssa alla classe successiva.

Pertanto è deliberata la non ammissione alla classe successiva per lo/la studente/ssa del biennio o del triennio che:

- ➔ ha riportato una valutazione pari a 5/10 riferita al comportamento, attribuita secondo gli indicatori e i criteri di cui al punto 1d;
- ➔ ha riportato n.3 o più valutazioni gravemente insufficienti, ≤ 4 , nelle discipline oggetto del piano di studi dell'anno di corso frequentato, ovvero “4, 4, 4,” o inferiore;
- ➔ ha riportato n.4 o più valutazioni insufficienti, ≤ 5 , nelle discipline oggetto del piano di studi dell'anno di corso frequentato, ovvero “5, 5, 5, 5,” o inferiore.

3. CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ

Il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'esame di maturità per lo/la studente/ssa che

- ➔ ha sia riportato una valutazione pari a 6/10 in ciascuna delle discipline oggetto del piano di studi dell'ultimo anno di corso, sia sostenuto le prove standardizzate di cui all'art.7 del *D.lgs. 62/2017 (INVALSI)*, sia riportato una valutazione almeno pari a 6/10 riferita al comportamento;
- ➔ ha sia riportato una valutazione insufficiente in una sola disciplina oggetto del piano di studi dell'ultimo anno di corso, sia sostenuto le prove standardizzate di cui all'art.7 del *D.lgs. 62/2017*, sia riportato una valutazione almeno pari a 6/10 riferita al comportamento.

Allo/alla studente/ssa che è ammesso/a all'esame di maturità con valutazione riferita al comportamento pari a 6/10 è assegnato un elaborato di cittadinanza attiva e solidale da discutere dinanzi alla Commissione in sede di esame di maturità, così come disciplinato dall'ordinanza ministeriale sugli esami di maturità.

4. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il comportamento è valutato in sede di scrutinio intermedio e finale e prevede l'assegnazione di un voto in decimi. Il voto è assegnato dal Consiglio di Classe sulla base della griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei docenti in data 23/05/2025 e ivi allegata.

Essa prevede cinque indicatori:

- ➔ *atteggiamento e relazioni interpersonali;*
- ➔ *atteggiamento verso il lavoro scolastico;*
- ➔ *atteggiamento verso l'ambiente di apprendimento;*
- ➔ *frequenza;*
- ➔ *rispetto del Regolamento (richiami e note disciplinari).*

Il voto di comportamento viene assegnato collegialmente sulla base dei descrittori definiti dalla scuola. Qualora il profilo dello studente presenti livelli di competenza eterogenei tra i diversi indicatori, il voto finale sarà attribuito seguendo il criterio della prevalenza. Pertanto, la valutazione complessiva corrisponderà alla fascia di livello in cui si riscontra il maggior numero di indicatori, anche in assenza di una corrispondenza totale in tutti i parametri.

Una valutazione non sufficiente, ovvero pari o inferiore a 5, comporta la non ammissione alla classe successiva e, per le classi quinte, all'Esame di maturità.

Una valutazione pari a 6 comporta l'assegnazione di un compito di cittadinanza attiva e solidale da discutere in occasione dell'esame per la definizione del giudizio sospeso, ovvero al cospetto della commissione dell'esame di maturità, se attribuita in sede di scrutinio finale della classe quinta.

5. ESAME PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO SOSPESO

Gli esami per la definizione del giudizio sospeso, che prevedono prove scritte e orali, si tengono a partire dall'ultima settimana di agosto dell'anno scolastico di riferimento, secondo il calendario predisposto dall'istituzione. L'istituto può definire un nuovo calendario di prove **SOLO ed ESCLUSIVAMENTE** se ricorrono le fattispecie previste per le deroghe, documentate secondo i criteri di congruità di cui al punto 8c..

In caso di valutazione **almeno sufficiente** per la prova scritta, il colloquio orale prevede la correzione guidata degli errori registrati nello scritto e **può avere o esito confermativo o esito migliorativo**. Il docente di disciplina proporrà al Consiglio di Classe una valutazione sia riferita al risultato conseguito nelle prove, sia al processo di apprendimento (indicatori *1d.*).

In caso di valutazione **insufficiente o gravemente insufficiente** per la prova scritta, il colloquio orale prevede la correzione guidata degli errori registrati nello scritto, nonché quesiti volti a verificare le conoscenze e le competenze acquisite. L'esito della prova orale può avere carattere **peggiorativo, confermativo o migliorativo**. Il docente di disciplina proporrà al Consiglio di Classe una valutazione sia riferita al risultato conseguito nelle prove, sia al processo di apprendimento (indicatori *1d.*)

6. SCRUTINIO PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO SOSPESO

Lo scrutinio per la definizione del giudizio sospeso si tiene al termine delle prove scritte e orali di cui al punto 5. e entro l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello a cui è riferita l'insufficienza.

6a. Criteri di non ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio per la definizione del giudizio sospeso, per lo/la studente/ssa che:

- ➔ non ha sostenuto l'esame di sospensione del giudizio;
- ➔ non ha presentato il compito di cittadinanza attiva e solidale assegnato per valutazione riferita al comportamento pari a 6/10;
- ➔ ha sostenuto l'esame di sospensione del giudizio e rientra nelle seguenti fattispecie:
 - ◆ non ha conseguito una valutazione sufficiente in nessuna delle discipline oggetto d'esame;

- ◆ non ha conseguito una valutazione sufficiente nell'unica disciplina oggetto d'esame;
- ◆ ha conseguito una valutazione sufficiente in una delle tre discipline oggetto d'esame;
- ◆ ha conseguito una valutazione gravemente insufficiente in una delle due discipline oggetto d'esame.

6b. Criteri di ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio per la definizione del giudizio sospeso, per lo/la studente/ssa che:

- ha conseguito una valutazione positiva nel compito di cittadinanza attiva e solidale assegnato per valutazione riferita al comportamento pari a 6/10;
- ha sostenuto l'esame di sospensione del giudizio e rientra nelle seguenti fattispecie:
 - ◆ ha conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline oggetto d'esame;
 - ◆ ha conseguito una valutazione sufficiente almeno in una delle due discipline oggetto d'esame e una valutazione non gravemente insufficiente o comunque superiore rispetto a quella registrata, per la medesima disciplina, nello scrutinio finale di giugno;
 - ◆ ha conseguito una valutazione sufficiente almeno in due delle tre discipline oggetto d'esame e una valutazione non gravemente insufficiente o comunque superiore rispetto a quella registrata, per la medesima disciplina, nello scrutinio finale di giugno.

7. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è un punteggio che i docenti della scuola secondaria di secondo grado assegnano nello scrutinio finale degli ultimi tre anni. Il credito scolastico è attribuito (ai candidati interni) dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Il consiglio procede all'attribuzione del credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, attribuendo sino ad un massimo di 40 punti, così distribuiti:

- 12 punti (al massimo) per il III anno;
- 13 punti (al massimo) per il IV anno;
- 15 punti (al massimo) per il V anno.

L'attribuzione del credito avviene in base alla tabella A, sottoriportata, allegata al *D.lgs. 62/2017*:

TABELLA A

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M=6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Nella definizione del credito scolastico si tiene conto anche della partecipazione alla *Formazione scuola-lavoro*. I docenti di religione cattolica/attività alternative partecipano, a pieno titolo, alle decisioni del consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico per studenti e studentesse avvalentisi.

Il Consiglio di Classe delibera l'attribuzione del punteggio riferito alla soglia superiore della banda di oscillazione nei seguenti casi:

- A. voto di comportamento pari o superiore a 9/10 (requisito minimo necessario);
- B. oltre al punto A. la media contenga un decimale pari o superiore a 0,5.
- C. soddisfatti, oltre al punto A., altre due voci tra le seguenti:
 - a. livelli alti o medio-alti di assiduità e frequenza (assenze inferiori all'11% del monte ore previsto);
 - b. partecipazione ad attività extracurricolari offerte dall'istituzione scolastica o organizzate in autonomia, ovvero debitamente certificate;
 - c. partecipazione alla *Formazione scuola-lavoro*;
 - d. valutazione *BUONO* o superiore per *IRC* o attività alternativa;

Il Consiglio di Classe delibera l'attribuzione del punteggio riferito alla soglia inferiore della banda di

oscillazione nei seguenti casi:

- A. voto di comportamento inferiore a 9/10;
- B. valutazione pari a 6/10 in una disciplina, risultante da insufficienza non grave sanata in sede di scrutinio finale, come desumibile da verbale dello scrutinio finale e da comunicazione, inviata ai genitori/tutori e allo/la studente/ssa, contenente indicazioni per il recupero e il riallineamento ai livelli di competenza previsti;
- C. lo/la studente/ssa rientri in almeno tre dei seguenti casi
 - a. livelli medi o medio-bassi di assiduità e frequenza (assenze superiori all'11% del monte ore previsto);
 - b. mancata partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall'istituzione o in autonomia, ovvero debitamente certificate;
 - c. mancata o scarsa partecipazione alle attività di *Formazione scuola-lavoro*;
 - d. valutazione inferiore a *BUONO* in *IRC* o attività alternativa.

8. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE

L'art.14 comma 7 del *D.P.R.122/2009* stabilisce che

*ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.*

La circolare ministeriale n.20/2011 ribadisce che *le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).*

8a. Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul *R.E.* e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi, tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione, intermedia e finale, da parte dei Consigli di Classe. L'esito del raffronto **deve collocarsi nel limite del 25% del monte ore annuale complessivo del**

curricolo obbligatorio dell'alunno/a. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dei successivi paragrafi, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Gli alunni e le alunne con disabilità seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di *G.L.O.* operativo (*D.lgs. 66/2017* come mod. dal *D.lgs. 96/2019*; *D.I. 182/2020* e *D.I.153/2023*).

Per gli alunni e le alunne che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi, ove attivati secondo le *Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in ospedale e l'Istruzione domiciliare*, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (*Linee di indirizzo nazionali SIO/ID MIUR/MIM 2018- 2019*).

Il monte ore annuale complessivo del curricolo obbligatorio è di seguito riportato:

LICEO LINGUISTICO		
Periodo	Monte ore annuale	Ore di assenza (25%)
Biennio	891	223
Triennio	990	248

LICEO delle SCIENZE UMANE		
Periodo	Monte ore annuale	Ore di assenza (25%)
Biennio	891	223
Triennio	990	248

LICEO delle SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO - SOCIALE		
Periodo	Monte ore annuale	Ore di assenza (25%)
Biennio	924	231
Triennio	990	248

MUSICALE		
Periodo	Monte ore annuale	Ore di assenza (25%)
Biennio/Triennio	1056	264

8b. Tipologie assenze in deroga

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta **l'esclusione dallo scrutinio finale** e la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Pertanto, per le studentesse e gli studenti per i quali, in sede di scrutinio finale, sia accertata la non validità dell'anno scolastico, **il Consiglio di Classe dispone la non ammissione alla classe successiva senza procedere alla valutazione degli apprendimenti.**

Al monte ore sopra indicato, si applicano le seguenti deroghe così di seguito strutturate:

A) Deroghe accoglibili d'ufficio, ovvero valide automaticamente ai fini della frequenza, se adeguatamente certificate

1. Assenze per gravi patologie e/o per terapie mediche programmate e certificate.
2. Assenze per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti.
3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica disposto dai servizi di medicina di comunità.
4. Assenze per attività sportiva, debitamente richieste e certificate dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.
5. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (*Legge n.516/1988; Legge n.101/1989*).

B) Deroghe soggette a valutazione del Consiglio di Classe, ovvero valide solo se ritenute motivate, documentate e coerenti con il percorso formativo

1. Assenze per gravi motivi di famiglia e/o situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe.
2. Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia.
3. Assenze dovute a situazioni sociali o ambientali complesse (es. fragilità familiare, interventi dei servizi sociali, problematiche di tutela minorile, difficoltà socio-economiche rilevanti), certificate in maniera analitica dai servizi sociali, assistenziali o altri enti competenti che seguono l'alunno.
4. Assenze per Attività artistiche e musicali di comprovata rilevanza: esami/convocazioni di Conservatorio/AFAM, partecipazione a rassegne/concorsi/produzioni con enti riconosciuti,

comprovate da attestazione ufficiale dell'ente (date, orari, luogo). Concorsi culturali approvati dalla scuola e promossi dal territorio, rientranti nel [Piano Nazionale di Valorizzazione delle Eccellenze](#).¹

5. Assenze per partecipazione, autonoma, a *open days* universitari o test d'ingresso a facoltà con accesso a numero programmato².

6. Assenze per attività di volontariato debitamente certificate.

7. Assenze per esperienze formative e/o di studio all'estero³.

Si precisa, inoltre, che:

1. le ore corrispondenti a ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate si sommano e si cumulano alle ore di assenza dello/a studente/ssa, ai fini della validità dell'anno scolastico;

2. le assenze devono essere sempre giustificate sul *R.E.*;

3. le ore di assenza per assemblea sindacale del docente non sono considerate ore di assenza per l'alunno/a.

I docenti sono tenuti a registrare con la massima accuratezza la presenza degli/delle studenti/esse per garantire una rendicontazione puntuale del numero complessivo di ore di assenza.

Il Coordinatore di Classe verifica periodicamente il numero di ore di assenza di ciascuno/a studente/ssa, permettendo così di attuare, come previsto dalla normativa, un'informazione preventiva tempestiva e periodica ai genitori in caso di frequenza scolastica irregolare. Inoltre, comunica formalmente il numero di assenze di ogni studente ai Consigli di Classe in occasione degli scrutini intermedi e finali.

Nelle classi in cui non è individuato un coordinatore, le suddette attività rientrano tra gli adempimenti obbligatori di tutti i docenti, con particolare riguardo all'informativa alle famiglie.

Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire dalla data di inizio delle lezioni e fino alla data di termine delle lezioni.

Qualsiasi certificazione medica inerente i sopracitati casi di **assenze scolastiche, dovute a motivi di salute**, dovrà essere prodotta **entro e non oltre il termine di giorni cinque dalla data del rientro a scuola**, pena la non operatività della prevista deroga.

Non possono essere scorporate dal computo delle assenze quelle giustificate genericamente per motivi di salute **senza certificazione medica**, né quelle non continuative (esempio esemplificativo

¹ L'assenza si ritiene derogabile con presentazione di attestato rilasciato dall'ente organizzatore, entro cinque giorni dal rientro.

² L'assenza si ritiene derogabile con presentazione di attestato rilasciato dall'Università, entro cinque giorni dal rientro.

³ Il Consiglio di Classe valuterà la derogabilità del periodo di assenza previa presentazione del progetto formativo seguito indicante tempi, modalità e contenuti. La documentazione, che dovrà recare il timbro dell'agenzia/ente erogatore/organizzatore dell'attività, nonché la data di rilascio, dovrà essere consegnata al docente coordinatore di classe e inviata via mail, per il protocollo informatico, alla segreteria didattica entro cinque giorni dal rientro.

e non esaustivo: malattie brevi ed occasionali fino a QUATTRO giorni), anche se documentate, poiché la normativa in materia, art.14, comma 7 *D.P.R. n. 122/2009*, richiamato *dalla Circolare Ministeriale n. 20/2011*, richiede espressamente il carattere continuativo delle assenze per motivi di salute da derogare.

8c. Congruità e requisiti minimi della certificazione medica (assenze per motivi di salute)

Ai fini della deroga al limite delle assenze, **sono ritenuti idonei esclusivamente i certificati medici che riportino, in modo chiaro e completo:**

- a) identificazione dell'alunno (nome, cognome, data di nascita);
- b) identificazione del medico (nome e cognome, qualifica, Ordine professionale e numero d'iscrizione, recapiti, timbro) e data/luogo di rilascio;
- c) periodo di non frequenza indicato con date esatte "dal... al..." (o giorni complessivi) e giudizio clinico limitato allo stato d'inidoneità alla frequenza/necessità di astensione;
- d) modalità di accertamento (visita in presenza/telemedicina con riscontro documentato) e assenza di correzioni o abrasioni non controfirmate;
- e) sottoscrizione del medico in originale o firma digitale qualificata.

Per tutela della riservatezza, non è richiesta, né deve essere indicata, la diagnosi se non nei casi in cui specifiche norme sanitarie lo impongano (es. riammissione post-malattie infettive).

La scuola verifica solo la regolarità formale e la coerenza cronologica del documento, senza trattare dati clinici eccedenti.

Sono inidonei i certificati illeggibili, privi di elementi identificativi, con periodi non determinati, retrodatati senza motivazione sanitaria, con correzioni non convalidate o palesemente incoerenti con i giorni di frequenza registrati.

L'eventuale uso di certificazioni non veritiere è segnalato alle autorità competenti, stante la rilevanza penale delle falsità ideologiche in certificati rilasciati da esercenti professioni sanitarie (*art. 481 c.p.*).

8d. Riduzione oraria

Lo/la studente/ssa con grave disabilità, o i suoi genitori/esercenti la potestà genitoriale possono richiedere una riduzione oraria. Tale richiesta è legittima, a condizione che la riduzione sia determinata da **eccezionali e documentate esigenze sanitarie** e che vi sia una **richiesta CONGIUNTA della famiglia e degli specialisti sanitari**, in accordo con la scuola.

L'orario di frequenza dell'alunno/a è parte integrante del *Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)* e, in particolare, la sua eventuale riduzione è disciplinata dall'art. 13, comma 2, lettera a del *D.I. 182/2020*, come modificato dall'art. 9 del *D.I. 153/2023*.

Per studenti/esse con altri *Bisogni Educativi Speciali* diversi dalla disabilità di cui alla L.104/1992, la riduzione oraria può essere valutata dall'istituzione a fronte di **eccezionali e documentate esigenze sanitarie** e di una **richiesta congiunta della famiglia e degli specialisti sanitari**. Il Consiglio di Classe elaborerà un apposito *P.D.P.* che, **facendo salva la necessità di poter valutare il sufficiente livello di raggiungimento dei traguardi di apprendimento in termini di obiettivi di competenza**, preveda apposite misure organizzative e di flessibilità. L'istituzione eviterà una validazione a priori di una frequenza ridotta del monte orario curriculare in maniera rigida, ma potrà prevedere adattamenti flessibili, anche per consentire all'alunna/o di non “perdere” un significativo monte ore sempre delle stesse discipline.